

L'inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi è un illecito permanente

---

L'illecito disciplinare contemplato dall'art. 64 cdf, e relativo all'inadempimento di obbligazioni contratte dall'avvocato nei confronti dei terzi, è da qualificarsi come illecito permanente, in quanto la condotta che costituisce elemento costitutivo dell'illecito disciplinare è rappresentata non da un fatto istantaneo, quanto, piuttosto, da una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l'inadempimento che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi.

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14701 del 31 maggio 2025